

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2811

Disposizioni per lo sviluppo
e la competitività della
produzione agricola e
agroalimentare e
dell'acquacoltura effettuate
con metodo biologico

maggio 2017
n. 488



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
delle attività produttive e in quello
dell'agricoltura



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 2811**

Disposizioni per lo sviluppo
e la competitività della
produzione agricola e
agroalimentare e
dell'acquacoltura effettuate
con metodo biologico

maggio 2017
n. 488

a cura di: G. Buonomo
ha collaborato: S. Bonanni

INDICE

PREMESSA.....	7
SCHEDE DI LETTURA.....	9
Articolo 1 <i>(Oggetto e finalità)</i> Scheda di lettura.....	11
Articolo 2 <i>(Autorità nazionale)</i> Scheda di lettura.....	17
Articolo 3 <i>(Autorità locali)</i> Scheda di lettura.....	19
Articolo 4 <i>(Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica)</i> Scheda di lettura.....	21
Articolo 5 <i>(Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici)</i> Scheda di lettura.....	25
Articolo 6 <i>(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica)</i> Scheda di lettura.....	29
Articolo 7 <i>(Contratti di rete tra gli operatori della filiera biologica)</i> Scheda di lettura.....	33
Articolo 8 <i>(Sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola biologica)</i> Scheda di lettura.....	39
Articolo 9 <i>(Formazione professionale)</i> Scheda di lettura.....	43
Articolo 10 <i>(Distretti biologici)</i> Scheda di lettura.....	45
Articolo 11 <i>(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica)</i> Scheda di lettura.....	51

Articolo 12 <i>(Intese di filiera per i prodotti biologici)</i> Scheda di lettura.....	61
Articolo 13 <i>(Organizzazioni dei produttori biologici)</i> Scheda di lettura.....	65
Articolo 14 <i>(Sementi biologiche)</i> Scheda di lettura.....	69
Articolo 15 <i>(Abrogazioni)</i> Scheda di lettura.....	71
Articolo 16 <i>(Norma di salvaguardia)</i> Scheda di lettura.....	73
TESTO A FRONTE CON LA NORMATIVA VIGENTE.....	75

PREMESSA

Il disegno di legge n. 2811 (Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico) deriva dalle proposte di legge n. 302, d'iniziativa dei deputati Fiorio, Cenni, Prina, Romanini (presentata il 16 marzo 2013) e n. 3674, d'iniziativa dei deputati Castiello, Riccardo Gallo, Gullo, Squeri (presentata il 15 marzo 2016).

L'Assemblea della Camera le ha licenziate il 2 maggio 2017 in prima lettura, in un testo unificato; la Presidenza del Senato ne ha annunciato l'avvenuta trasmissione nella seduta ant. n. 817 del 4 maggio 2017.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 *(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, con l'esclusione del sistema dei controlli, i seguenti oggetti:

- a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;
- b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato;
- c) gli strumenti finanziari per il sostegno della ricerca, per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale nonché per incentivare l'impiego di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni.

2. La produzione biologica è attività di interesse nazionale con funzione sociale, in qualità di settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della

biodiversità, che concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici. Lo Stato favorisce e promuove ogni iniziativa volta all'incremento, nell'ambito delle superfici agricole, di quelle coltivate con il metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi e punti di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.

3. Ai fini della presente legge, il metodo di agricoltura biodinamica, che prevede l'uso di preparati biodinamici, applicato nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, è equiparato al metodo di agricoltura biologica.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità della legge, che attiene al sistema di produzione biologico. L'agricoltura biologica è un metodo di produzione legato alla coltivazione e all'allevamento che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, presenti cioè in natura, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi).

Quanto al **comma 1**, in esso l'oggetto viene meglio specificato, dichiarando che il campo di intervento della legge interessa :

- il sistema delle autorità nazionali e locali;
- i distretti biologici;
- l'organizzazione della produzione e del mercato;
- gli strumenti finanziari per la ricerca e per la realizzazione di campagne di informazione.

Quanto alla finalità, al **comma 2** l'agricoltura con metodo biologico viene definita attività di interesse nazionale con funzione sociale in quanto basata sulla

qualità dei prodotti, su un metodo che garantisce la sicurezza alimentare, il benessere animale e la tutela dell'ambiente e della biodiversità. Il metodo dell'agricoltura biodinamica è equiparato, al **comma 3**, a quello dell'agricoltura biologica se conforme al reg. 834 del 2007.

La produzione agricola biologica è regolata dalla normativa unionale e più specificamente dal regolamento (CE) n. 834/07 e dal suo regolamento di applicazione (CE) 889/08. La normativa nazionale, intervenuta con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, definisce gli ambiti operativi nazionali.

Il regolamento (CE) n. 834/07 è relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici; il suo regolamento di applicazione è il regolamento (CE) 889/08¹. A questi due regolamenti e al regolamento (CE) 1235/2008, anch'esso di applicazione del reg. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi², ha dato attuazione, *in primis*, il D.M. 27 novembre 2009, n. 18354.

¹ Si tratta del Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (versione consolidata con l'ultima modifica intervenuta con il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/73 della Commissione del 29 aprile 2016). Si segnalano del suddetto regolamento, in particolare, il Titolo III (articoli 57-62) in materia di etichettatura e il Titolo IV (artt. 63-92 *septies*), relativo ai controlli. Il Titolo IV del regolamento n. 889/2008, nello specifico, è suddiviso in 11 capi concernenti, rispettivamente: requisiti minimi di controllo; requisiti di controllo specifici per: i vegetali e i prodotti vegetali ottenuti dalla produzione agricola o dalla raccolta spontanea; per le alghe marine; per gli animali e i prodotti animali ottenuti dall'allevamento; per la produzione di animali di acquacoltura; per le unità addette alla preparazione di prodotti vegetali, di prodotti a base di alghe, di prodotti animali e di prodotti animali dell'acquacoltura, nonché di alimenti contenenti tali prodotti; per l'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi; per le unità addette alla produzione, alla preparazione o all'importazione di prodotti biologici, che hanno parzialmente o interamente appaltato a terzi tali operazioni; per le unità addette alla preparazione di mangimi; infrazioni e scambio di informazioni. Il Titolo IV reca anche norme sulla vigilanza da parte delle autorità competenti.

² Si tratta del Regolamento (CE) n. 1235/2008, nella versione consolidata al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1330 della Commissione, del 2 agosto 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi. In particolare l'art. 3, paragrafo 1 del suddetto regolamento n. 1235/2008 - in attuazione dell'art. 32, paragrafo 2, del regolamento n. 834 del 2007 - prevede che la Commissione europea rediga un elenco (che viene inserito nell'allegato I al regolamento) degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della valutazione della conformità - secondo la normativa dell'Unione europea - dei prodotti biologici importati da Paesi terzi, mentre l'art. 4, paragrafo 1, precisa che per la compilazione del primo elenco sono prese in considerazione solo le domande complete ricevute anteriormente al 31 ottobre 2016. La Commissione - ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1 - redige anche un elenco di paesi terzi riconosciuti, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento n. 834/2007, ossia paesi terzi il cui sistema di produzione soddisfa principi e norme di produzione equivalenti a quelli di quest'ultimo regolamento e le cui misure di controllo siano di efficacia equivalente (l'elenco dei Paesi, con le relative specifiche, è indicato all'allegato III del regolamento n. 1235/2008). La Commissione redige altresì - secondo l'art. 10, paragrafo 1 - un elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento n. 834/2007, ossia per il riconoscimento dei prodotti biologici importati non ai sensi delle due suddette procedure. L'elenco figura nell'allegato IV del regolamento n. 1235/2008. Si tiene conto, ai fini della valutazione dell'equivalenza, delle linee guida del *Codex alimentarius* CAC/GL 32, predisposto dalla FAO e dalla WHO (art. 33,

Il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (versione consolidata al regolamento (UE) N. 517/2013) interessa: a) tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici nonché il loro controllo; b) l'uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità. Si applica: a) prodotti agricoli vivi o non trasformati; b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti; c) mangimi; d) materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione. e) lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi. Non si considerano i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici come facenti parte della produzione biologica. Le operazioni di ristorazione collettiva non sono soggette al regolamento.

La produzione biologica si basa sulle seguenti prescrizioni: divieto di uso OGM, salvo una percentuale minima entro lo 0,1% considerata non accidentale; divieto di uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi; è ammesso che un'azienda agricola possa dedicarsi a diversi tipologie di produzione; in tal caso è richiesta, comunque, una separazione per le unità di azienda dedite alla produzione secondo procedimento biologico. Per la produzione vegetale è richiesto: l'utilizzo di tecniche di lavorazione che implementino il contenuto di materia organica del suolo e limitino l'inquinamento dell'ambiente; la rotazione pluriennale delle colture; la concimazione con concime naturale o con i soli concimi ed ammendanti appositamente autorizzati per la tipo di produzione (è escluso l'uso di concimi minerali azotati); l'utilizzo di tecniche naturali di prevenzione per i danni provocati da parassiti e, in caso di grave danno per la coltura, l'utilizzo dei soli fitosanitari autorizzati; l'utilizzo di sole sementi e materiali di propagazione vegetale biologici, per la produzione di alghe marine è prescritto che: le zone di crescita siano di elevata qualità ecologica e la raccolta non pregiudichi l'habitat naturale; la coltivazione deve essere con l'utilizzo di pratiche sostenibili, garantendo che la raccolta di alghe marine giovani allo stato brado avvenga su base periodica per supplire alle coltivazioni domestiche, e non siano utilizzati fertilizzanti eccetto nelle installazioni domestiche e solo se appositamente autorizzati. Per la produzione animale è previsto che: gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche; in caso di animali immessi dopo esser stati allevati con metodo non biologico, possono essere considerati tali dopo un periodo di conversione; solo al termine del quale possono essere etichettati come biologici; le pratiche zootecniche devono essere indirizzate per garantire il benessere animale in termini di densità, condizioni di stabulazione, accesso agli spazi all'aria aperta, riduzione al minimo del sovrappascolo, riduzione dei tempi per il trasporto, separazione con gli altri animali non allevati con metodo biologico. Riguardo alla riproduzione: essa avviene con metodi naturali (è ammessa l'inseminazione artificiale), non deve essere indotta con ormoni, è vietata la clonazione e il trasferimento di embrioni, deve essere scelta la razza appropriata; riguardo all'alimentazione, devono principalmente essere ottenuti mangimi dalla stessa azienda in cui sono tenuti gli animali o da aziende per mangimi biologici o esclusivamente materie prime per mangimi non biologici

paragrafi 2 e 3 del regolamento n. 834 del 2007). Si segnala, infine, l'art. 15 del regolamento n. 1235 del 2008, relativo ai prodotti non conformi, il quale prevede, in particolare, al paragrafo 1, che l'immissione in libera pratica nell'Unione europea di prodotti non conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dalle etichettatura, dai documenti di accompagnamento e dalla pubblicità di tali prodotti.

espressamente autorizzati; non è consentito l'uso di stimolanti e di amminoacidi sintetici.

Riguardo alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie, i medicinali veterinari allopatrici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati solo in caso di necessità; è consentita l'utilizzazione di medicinali veterinari ad azione immunologica. Riguardo alle norme di produzione per animali d'acquacoltura, l'allevamento è basato principalmente su giovani *stock* provenienti da riproduttori biologici, le pratiche zootecniche sono improntate al rispetto del benessere animale, tenendo separati gli animali allevati con metodo biologico dagli altri, non è ammessa l'ibridazione artificiale, sono ammessi esclusivamente mangimi biologici o quelli espressamente autorizzati. La Commissione europea autorizza l'uso di determinati prodotti, utilizzabili per scopi fitosanitari, concimi e ammendanti, materie prime per mangimi non biologiche, additivi per mangimi, prodotti per la pulizia; per la produzione di alimenti trasformati, essa deve essere separata dalle altre produzioni, possono essere utilizzati ingredienti di origine agricola non biologici solo se autorizzati ed inclusi in un elenco ristretto e se non sono disponibili alternative e il mancato utilizzo renderebbe impossibile produrre o conservare gli alimenti; per l'etichettatura si prevede la facoltà di utilizzare il logo specifico non solo quando è stato adottato il metodo di produzione biologica ma anche quando tutti gli ingredienti del prodotti sono stati ottenuti conformemente a tale metodo.

Per utilizzare la dizione riferita alla produzione biologica nella denominazione di vendita occorre che gli alimenti trasformati siano conformi alle condizioni del punto precedente ed almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico. Nell'etichetta compare anche il numero di codice dell'organismo di controllo, il logo comunitario, ed in tal caso, un'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto (in tal caso nello stesso campo visivo sarà indicato "Agricoltura UE"/"Agricoltura non UE"/ Agricoltura UE/non UE: in questo ultimo caso si intende che parte della materia prima è coltivata in UE e parte fuori).

Quanto ai sistemi di controllo (articoli 27-31) ogni Stato membro designa una o più Autorità competenti responsabili dei controlli la cui natura e frequenza sono determinate in base ad una valutazione del rischio di irregolarità. Ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto legislativo n. 220 del 1995 il MIPAAF è l'Autorità per quanto concerne il controllo e il coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione della normativa comunitaria in materia di agricoltura biologica, mentre la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dal medesimo MIPAAF (e, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1047 della legge n. 296 del 2006, dall'«Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari») e dalle regioni e province autonome, per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza. In ogni caso, tutti gli operatori sono sottoposti ad una verifica almeno una volta l'anno, ad eccezione dei grossisti che trattano esclusivamente prodotti in imballaggi preconfezionati e degli operatori che vendono prodotti al consumatore o all'utilizzatore finale, a condizione che questi operatori: non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita o non li importino da un Paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività a terzi (art. 28, paragrafo 2 del regolamento n. 834/2007). L'attività può essere delegata purché l'organismo possieda l'esperienza necessaria, sia dotato di personale sufficiente e abbia le caratteristiche di imparzialità rispetto agli interessi coinvolti.

Le Autorità competenti non possono delegare agli organismi di controllo: la vigilanza e l'*audit* di altri organismi di controllo; la competenza a concedere eccezioni. Prima di immettere i prodotti sul mercato, i produttori con metodo biologico notificano la loro attività alle Autorità competenti ed assoggettano la loro impresa al sistema di controllo. Ove sia riscontrata un'irregolarità da parte dell'Autorità di controllo, viene assicurato che nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico se ciò è proporzionato alla gravità dell'irregolarità.

Il Regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007, oltre a introdurre una nuova disciplina in materia, ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2092/91, il primo atto legislativo dell'Unione europea in materia di produzione biologica di prodotti agricoli. Agli articoli 8 e 9 di quest'ultimo regolamento ha dato attuazione il decreto legislativo n. 220/1995.

La normativa italiana nel settore dell'agricoltura biologica si incentra sul Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 novembre 2009, n. 18354, che ha dato attuazione al regolamento (CE) n. 834/07 e ai relativi regolamenti di applicazione (CE) 889/08 e 1235/2008. L'art. 1 del suddetto decreto ricorda che lo stesso attua il reg. (CE) n. 834/2007 e i relativi regolamenti comunitari di applicazione, completando a livello nazionale il quadro normativo di riferimento. Indica poi le aree tematiche d'intervento, che vengono disciplinate nei successivi articoli del decreto. Ricorda altresì che per MIPAAF, ai fini del decreto, si deve intendere il suo Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore, Ufficio agricoltura biologica.

L'art. 2 prevede che, con decreto ministeriale, sentito il parere del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile e di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, vengano previste norme nazionali relative alla etichettatura ed al controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva.

L'art. 3 indica le norme di produzione vegetale, tra le quali spicca quella che "la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento". Vengono inoltre richiamati i documenti giustificativi che attestano la necessità di ricorrere a concimi ed ammendanti, o ai prodotti per la protezione dei vegetali contro i parassiti e le malattie, seguendo le relative definizioni e prescrizioni tecniche. L'art. 4 è relativo alla produzione animale e, in particolare, all'apicoltura. Si prevede poi che in un'azienda biologica possano essere introdotti solo animali allevati in modo biologico, con la precisazione che solo quando non siano disponibili animali biologici in numero sufficiente possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico. Al fine di verificare questa disponibilità di animali biologici viene istituita e mantenuta, presso il MIPAAF, una banca dati su base volontaria, contenente le informazioni sulla disponibilità di animali allevati con metodo biologico. La banca dati informatizzata è costituita dalle informazioni provenienti dai produttori ed è previsto che sia consultabile presso il sito del

SINAB (*Sistema di informazione nazionale sull'agricoltura biologica*): www.sinab.it.

L'art. 5 concerne i prodotti trasformati. In particolare si prevede che per "prodotto ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola" si intenda un prodotto in cui gli ingredienti di origine agricola rappresentano più del 50% in peso della totalità degli ingredienti. Si regola poi l'uso del nitrito di sodio e del nitrato di potassio nella trasformazione dei prodotti a base di carne. L'art. 6 disciplina il cosiddetto periodo di conversione, ossia il periodo di passaggio dall'agricoltura convenzionale a quella biologica. L'art. 7 pone le norme di produzione eccezionali, con riferimento, in particolare, alla stabulazione fissa di animali nelle piccole aziende, alla gestione di unità apistiche a fini di impollinazione, all'uso di animali non biologici e di cera d'api non biologica, all'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico. Si prevede infine che in caso di circostanze calamitose, le regioni e le province autonome, in determinate zone del loro territorio, utilizzino l'uso di mangimi non biologici per un periodo non superiore ad un anno. Al fine di informare la Commissione europea sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle stesse, le regioni e le province autonome ne danno notizie al MIPAAF nel minor tempo possibile. L'art. 8 è relativo all'etichettatura e prevede le indicazioni obbligatorie, in attuazione dell'art. 24 del regolamento (CE) n. 834/2007. L'art. 9 disciplina il sistema di controllo, prevedendo, in particolare, ai fini della tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, che gli organismi di controllo attribuiscono un numero di codice a tutti gli operatori controllati.

L'art. 10 concerne la trasmissione di informazioni. È disposto, *in primis*, che l'elenco degli operatori controllati al 31 dicembre dell'anno precedente debba essere trasmesso, entro il 31 gennaio di ogni anno, dagli organismi di controllo al MIPAAF e alle regioni e province autonome in cui è esercitata l'attività di ciascun operatore. Seguono disposizioni di dettaglio e, in particolare, relativi al dovere di invio al MIPAAF, da parte degli organismi di controllo, di dati statistici relativi agli operatori controllati.

L'art. 11 detta la procedura per la concessione e il rinnovo dell'autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi. Questo articolo è stato modificato, da ultimo, dall'art. 8, comma 7, del D.M. 1° febbraio 2012, n. 2049, decreto che, tra l'altro, ha istituito il Sistema informativo biologico - SIB). Anche le disposizioni transitorie e finali, di cui all'art. 12, sono state modificate dal suddetto D.M. 1° febbraio 2012. Seguono, infine, diversi allegati al decreto.

Articolo 2 *(Autorità nazionale)*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico.

L'**articolo 2** specifica che per autorità nazionale si intende il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, chiamato a svolgere - in ambito nazionale - attività di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione della normativa europea, in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con il metodo biologico.

Si tratta di una competenza che - già affermata all'articolo 1 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 220 - sistematizza quanto già avvenuto con l'istituzione del Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla legislazione europea relativi allo svolgimento di attività agricole con metodo biologico. I modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi. Anche alla luce dell'articolo 7 della legge n. 154 del 2016, c.d. collegato agricolo, il Ministero istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura biologica, sulla base delle informazioni contenute nel SIB. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica, previa intesa in sede di Conferenza permanente, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali; in mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa nei termini previsti, gli operatori utilizzano il SIB.

Articolo 3 (*Autorità locali*)

1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative relative alla produzione agricola e agroalimentare e all'acquacoltura effettuate con metodo biologico.

L'**articolo 3** individua come autorità locali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali sono chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative relative alla produzione con metodo biologico.

Premesso che l'Italia ha recepito il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, promosso dalla FAO nel 2001, fondamentale passaggio per fornire una base giuridica alle questioni legate ai diritti degli agricoltori rispetto alle sementi e alla sovranità alimentare, nell'ambito degli *Stati Generali per lo sviluppo dell'agricoltura biologica 2009*, fu rilevato che "l'Italia demanda alle Regioni le attività operative di stampo agricolo sul territorio nazionale. Purtroppo, non poche tra queste sono in ritardo nel recepire tale disposizione"³. Pertanto la proposta n. 27 (*Riorganizzazione della rete di istituzioni per la gestione e valorizzazione del materiale genetico tradizionale*) proponeva di "affidare all'esistente Rete Interregionale Biodiversità in Agricoltura il coordinamento delle attività di conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche conservate *in situ* e *on farm* dalle regioni e da altri soggetti, comprese le associazioni *no-profit*". Ciò a scopo di "promozione di nuovi programmi di selezione e miglioramento genetico (anche mediante collaborazioni pubblico-privato) a partire da criteri specifici per l'agricoltura biologica, compreso il mantenimento dei *wild relatives*"⁴.

³ INEA, *Le strategie per lo sviluppo dell'agricoltura biologica*, 2009, p. 92.

⁴ [*Strategie di sviluppo e interventi concreti. Una sintesi*](#), a cura di Carla Abitabile, Andrea Povellato (INEA), p. 7.

Articolo 4

(Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica)

1. È istituito presso il Ministero il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica, di seguito denominato «Tavolo tecnico».

2. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008 e del Tavolo tecnico partecipato in agricoltura biologica di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente soppressi.

3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante della cooperazione agricola, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da almeno tre rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati

nell'agricoltura biologica, da due rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore dell'agricoltura biologica e dell'acquacoltura biologica, di cui uno nominato dall'ISPRA e uno dagli istituti di ricerca pubblici, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato, ad eccezione dei rappresentanti della ricerca scientifica.

4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 5, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico;

b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale ed europeo, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;

c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 2 e 3 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;

d) organizzare annualmente almeno un incontro in cui mettere a confronto le esperienze dei distretti biologici italiani e internazionali.

5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità,

gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 1** istituisce un organismo denominato "Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica": esso è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministero della Salute, da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome (individuati in sede di Conferenza permanente), da un rappresentante della cooperazione agricola, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da almeno tre rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da due rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore dell'agricoltura biologica e dell'acquacoltura biologica, di cui uno nominato dall'ISPRA e l'altro da istituti di ricerca pubblici, e da due rappresentanti dei distretti biologici. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato, ad eccezione dei rappresentanti della ricerca scientifica (**comma 3**); a tutti costoro non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, secondo il **comma 5** (il quale deferisce anche ad un decreto ministeriale la determinazione delle modalità di funzionamento). A tale funzionamento provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica⁵ e al Tavolo tecnico partecipato in agricoltura biologica⁶, che sono contestualmente soppressi (**comma 2**).

Al Tavolo il **comma 4** affida il compito di definire le priorità per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica nonché di esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo in merito alla produzione biologica. Il Tavolo propone, altresì, interventi per l'attività di promozione dei prodotti biologici e organizza almeno un incontro annuale per confrontare le esperienze dei distretti biologici.

La funzione propositiva include quella di "favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 2 e 3 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati". In effetti, già in passato era stato indicato - come scopo da conseguire - la "promozione

⁵ Di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008. D'intesa con questo comitato, furono stanziati, già nello scorso decennio, dal Mipaaf risorse per incrementare il potenziale del settore (manifestazioni come "Le Piazze del bio", programmi televisivi di divulgazione che illustrano le fasi della filiera, ecc.) (cfr. INEA, *Le strategie per lo sviluppo dell'agricoltura biologica*, 2009, p. 222).

⁶ Di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013.

di nuovi programmi di selezione e miglioramento genetico (anche mediante collaborazioni pubblico-privato) a partire da criteri specifici per l'agricoltura biologica (...) e nei quali trovi adeguato spazio l'approccio partecipativo a scala locale con i soggetti destinatari di tali innovazioni"⁷.

⁷ [*Strategie di sviluppo e interventi concreti. Una sintesi*](#), a cura di Carla Abitabile, Andrea Povellato (INEA), p. 7.

Articolo 5

(Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici)

1. Il Ministero, con cadenza triennale, adotta il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, che è aggiornato annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità indicate all'articolo 6.

2. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica con l'obiettivo di:

a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole e agroalimentari, con particolare riguardo alle piccole aziende agricole, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo degli strumenti di attivazione delle politiche di sviluppo rurale;

b) sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo delle piccole aziende agricole all'interno della filiera;

c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione al consumo, anche mediante programmi e misure;

d) monitorare l'andamento del settore al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per l'agricoltura biologica, tramite le attività del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del Programma della Rete rurale nazionale;

e) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici, attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e interventi di formazione;

f) stimolare enti e istituzioni pubbliche affinché utilizzino i metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde;

g) incentivare la ricerca e l'innovazione in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, lettera d).

3. Il Ministro invia annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sull'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6.

L'**articolo 5** prevede che il MiPAAF adotti, con cadenza triennale (**comma 1**), il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica ed i relativi prodotti, contenente (**comma 2**) interventi per:

- a. agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle piccole imprese agricole, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo degli strumenti di attivazione delle politiche di sviluppo rurale;

- b. sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare la filiera del biologico, ponendo particolare attenzione al ruolo delle piccole aziende agricole all'interno della filiera;
- c. incentivare il biologico attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione al consumo, anche mediante programmi e misure;
- d. monitorare l'andamento del settore al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per l'agricoltura biologica, tramite le attività del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del Programma della Rete rurale nazionale;
- e. migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici, attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e interventi di formazione;
- f. stimolare enti e istituzioni pubbliche affinché utilizzino i metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde;
- g. incentivare la ricerca e l'innovazione in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico.

Finora, sul punto era vigente il solo decreto del MiPAAF del 12 marzo 2014 (GU n. 99 del 30/4/2014) recante “*Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni*”. Tra le attività in corso, all’inizio del 2016 il MIPAAF - traendo ispirazione anche dal Piano d’azione per il futuro della produzione biologica nell’Unione europea COM (2014) 179 *final* del 24 marzo 2014, con il quale l’Unione Europea ha voluto fornire una cornice di riferimento per sostenere la crescita del settore - ha predisposto un Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico, che è stato approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 24 marzo 2016. Il Piano è strutturato in tre parti:

- l'analisi di contesto, che consente la definizione dei punti di forza, debolezza, opportunità e minacce da cui far discendere gli obiettivi e le azioni del piano;
- la definizione della strategia di sviluppo del sistema biologico in Italia, con l'individuazione degli obiettivi di Piano;
- 10 azioni (oltre a un allegato sulle tematiche prioritarie di ricerca & innovazione in agricoltura biologica e biodinamica)⁸.

⁸ Le 10 azioni sono le seguenti: Azione 1 - Biologico nei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) - Uniformare le modalità di applicazione della misura di sostegno all'agricoltura *bio* prevista dai PSR tra le diverse Regioni italiane. Indirizzare a favore del settore anche altre azioni previste dai PSR. Particolare attenzione viene data alla formazione specifica per diffondere l’approccio agro-ecologico. Azione 2 - Politiche di Filiera - Favorire l’aggregazione del mondo della produzione e le relazioni stabili con gli altri attori del comparto, trasformazione, distribuzione e commercio attraverso la realizzazione di specifiche forme associative. Azione 3 - Biologico *made in Italy* e comunicazione istituzionale - Valutare l’opportunità dell’introduzione di un segno distintivo e promuovere il bio *made in Italy* attraverso il piano di internazionalizzazione dell’agro-alimentare. Sviluppare campagne di informazione specifiche per l’agricoltura biologica, utilizzando anche il *web*. Azione 4 - Biologico e *Green Public Procurement* -

Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità indicate all'articolo 6: l'utilizzo del relativo fondo già ai sensi dell'articolo 59 (comma 5) della legge n. 488 del 1999 era oggetto di relazione al Parlamento, trasmessa dal Ministro competente, sullo stato di attuazione delle disposizioni dell'articolo 59 stesso, con particolare riguardo ai contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2-*bis* (si tratta dell'ulteriore Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità) e alla realizzazione dei programmi relativi⁹. Ora il **comma 3** prevede che il Ministro invii annualmente alle Camere una relazione sia sullo stato di attuazione del Piano che sull'utilizzo del Fondo.

Stimolare l'utilizzo dei prodotti biologici nella ristorazione ospedaliera e nelle mense scolastiche, e l'applicazione del metodo biologico anche nella gestione del verde delle aree pubbliche. Azione 5 - Semplificazione della normativa sul biologico - Favorire la semplificazione della normativa di settore, anche sulla base delle novità legislative dell'Unione europea, attraverso il coinvolgimento delle Amministrazioni regionali. Azione 6 - Formazione, Informazione e Trasparenza - Istituzione di percorsi formativi sull'agricoltura biologica in ambito universitario e corsi di aggiornamento per i docenti anche nelle scuole superiori. Rafforzamento dei servizi del SINAB per migliorare la disponibilità di informazioni relative al settore. Azione 7 - Biologico *Paper Less* – Informatizzazione - Sviluppare il SIB - Sistema di Informazione del Biologico, in linea con quanto previsto dal Piano Agricoltura 2.0, per favorire la connessione con le altre banche dati utili per il settore con l'obiettivo di semplificare le procedure a carico degli operatori. Azione 8 - Revisione normativa sui controlli (D.Lgs. 220/95) - Migliorare l'efficacia del sistema di controllo e certificazione in Italia a garanzia delle imprese biologiche e dei consumatori. Azione 9 Controllo alle Importazioni - Intensificare le attività di controllo e certificazione del prodotto biologico in entrata da paesi terzi anche con un maggiore coinvolgimento delle Dogane e con l'utilizzo di strumenti informatici evoluti per favorire un rapido scambio di informazioni. Azione 10 - Piano per la ricerca e l'innovazione in agricoltura biologica - Predisposizione di un piano nazionale per la ricerca e l'innovazione in agricoltura biologica. Costituzione di un comitato permanente di coordinamento per la ricerca in agricoltura biologica e biodinamica, con gli enti vigilati dal Mipaaf, ed il coinvolgimento delle Regioni e delle rappresentanze del settore (dal Comunicato stampa del MIPAAF del 25 marzo 2016).

⁹ L'ultima relazione risulta trasmessa il 7 settembre 2016 ([DOC. CLXXVI, n. 2](#)).

Articolo 6

(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea, sugli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 204 del 1° luglio 2014.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento delle iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica definite nel Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 5.

3. Il Ministro, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *d*), della presente legge. Con il medesimo decreto sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.

4. Il Ministro trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, lo schema del decreto di cui al comma 3 alle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

5. I contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono corrisposti in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata con le modalità stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di omissione del versamento del contributo di cui al citato articolo 59, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.

6. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota delle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui al citato

articolo 59, comma 2, della legge n. 488 del 1999 è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 6 istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica (**comma 1**).

Da tempo appariva "necessario un adeguato sostegno pubblico alla ricerca nel settore che aiuti a risolvere le diverse problematiche ed è importante per questo selezionare almeno una azienda sperimentale/dimostrativa per regione dove si pratici ricerca a lungo termine sull'agricoltura biologica, dando sostegno ai progetti europei. È sentita l'esigenza di aumentare la sostenibilità e la qualità delle produzioni biologiche e di riqualificare professionalmente tutti i soggetti interessati (produttori, consumatori, addetti al mercato e operatori pubblici) anche attraverso l'adozione di progetti di formazione partecipati"¹⁰ (p.)

Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea, sugli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020¹¹. In tal senso, si rendeva necessario rivedere le finalità del Fondo per l'agricoltura biologica e di qualità già previsto a legislazione vigente: esso, ai sensi del **comma 6**, è soppresso e le sue risorse confluiscono nel nuovo.

L'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000) aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2001, un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2% del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati e fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali. Con le entrate derivanti dai contributi predetti era istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità. Con decreto da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, era determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti.

Il D.M. 22 febbraio 2007 ha approvato l'elenco dei fertilizzanti. Sono tenuti al versamento del contributo i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui sopra, in base al relativo fatturato di vendita. Il contributo del 2% è versato al bilancio dello Stato dai soggetti ad esso obbligati, con imputazione al capitolo di entrata 3583, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, direttamente, ovvero tramite il conto corrente postale intestato alla sezione stessa con indicazione della causale del versamento, del capo e del capitolo di

¹⁰ Cfr. INEA, *Le strategie per lo sviluppo dell'agricoltura biologica*, 2009, p. 105.

¹¹ Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 204/ del 1° luglio 2014.

imputazione. Il contributo deve essere effettuato in due rate semestrali che scadono rispettivamente il 15 luglio ed il 15 gennaio, a partire dalla semestralità scadente il 15 luglio 2000 con riferimento al fatturato annuo dei prodotti relativo all'anno precedente (D.M. 14 luglio 2000).

L'articolo 59 dispone anche che, con le entrate derivanti dai contributi predetti sia istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità. Il Fondo è destinato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, in coerenza con la comunicazione (2000/C 28/02) della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Si consideri che, sulla riassegnazione al Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità delle somme derivanti dal contributo per la sicurezza alimentare, ha inciso il divieto di riassegnazione di cui all'articolo 2, commi 615 e 616 ed elenco 1, della legge 244/2007 (legge finanziaria per il 2008). Conseguentemente, l'importo da assegnare a questo Fondo a valere sulle entrate da vendita di pesticidi è, allo stato, determinato forfettariamente, in ragione del fatto che solo quota parte delle predette entrate (ai sensi della citata legge n. 244/2007) affluiscono ad un Fondo unico, iscritto sul cap. 2314/Mipaaf, il cui stanziamento è annualmente determinato dalla legge di bilancio. Tale capitolo - data la sua natura rimodulabile - è stato peraltro soggetto nel tempo a numerosi accantonamenti e conseguenti tagli lineari. Nella Nota integrativa al DDL bilancio 2015-2017 si è affermato che la dotazione si è stabilizzata (negli anni 2014 e 2015) a seguito delle numerose richieste avanzate dall'Amministrazione, a circa 3 milioni di euro annui in funzione delle somme da destinare al Fondo per la ricerca nel settore biologico in Agricoltura, cap. 7742 pg.2/MIPAAF. Sul capitolo 7742 pg.2/MIPAAF destinato al "Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità" viene trasferita, dunque, quota parte delle somme derivanti dal capitolo 2314/Mipaaf.

Il Fondo è destinato al finanziamento del Piano d'azione (**comma 2**), con una riserva alla ricerca e innovazione che - fissata dall'articolo 8 (unitamente alla formazione universitaria in materia) entro una quota minima del 30 per cento della dotazione - è definita da decreto ministeriale, emanato previa intesa in Conferenza permanente; nel medesimo testo sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo (**comma 3**).

Il Fondo è alimentato dal contributo annuale dovuto per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari; tale contributo è già previsto a legislazione vigente ed è destinato al finanziamento del Fondo, ma il **comma 6** prevede ora che la quota delle entrate predette sia determinata tenendo conto di quanto stabilito dalla legge di contabilità in materia previsionale¹². Innovativa risulta,

¹² Al fine di garantire tempestività nell'erogazione delle risorse, con il disegno di legge di bilancio di previsione possono essere iscritte - negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione e in

invece, l'introduzione di sanzione in caso di mancato pagamento del contributo **(comma 5)**.

Si consideri, infine, che - alla relazione al Parlamento sulle erogazioni pubbliche per l'agricoltura biologica, già prevista dall'articolo 59 (comma 5) della legge n. 488 del 1999 ed ora riferita al nuovo Fondo, ai sensi dell'articolo 5 - si aggiunge una forma di compartecipazione parlamentare, più incisiva: il Ministro trasmette, - entro il 30 aprile di ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta - lo schema del decreto che determina la quota di riserva alla ricerca e innovazione, le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo **(comma 4)**.

quello dell'entrata - importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio sarà commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini all'assestamento delle previsioni di bilancio.

Articolo 7

(Contratti di rete tra gli operatori della filiera biologica)

1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico.

L'**articolo 7** prevede che anche nell'ambito della filiera biologica possano essere costituiti contratti di rete, al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico.

Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Pertanto, il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa mediante stipula¹³ per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente. Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 36, comma 5) che, ai fini dei predetti adempimenti pubblicitari, il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o più

¹³ Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica.

organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo.

Lo Stato sostiene la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi: al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari in caso di soggettività giuridica, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente¹⁴, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello *standard* tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico¹⁵.

¹⁴ A norma degli articoli 24 o 25 del codice (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

¹⁵ Esso deve indicare: a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c); b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile; d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo; e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni (per le quali norme sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con cui si procede

Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta.

Si tratta delle seguenti previsioni amministrative, vigenti per i distretti produttivi: 1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a quest'ultimo, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il distretto dichiara altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l'avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonché per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attività previste dal presente numero, i distretti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente numero; 2) al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo

anche alla ricognizione di interventi agevolativi, ferme le competenze regionali), nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza; f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione; 3) i distretti hanno la facoltà di stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile.

Si tratta poi delle seguenti previsioni finanziarie, vigenti per i distretti produttivi: 1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle attività produttive e la CONSOB, sono individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad un'unica società cessionaria; 2) con il regolamento di cui al numero 1) vengono individuate le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione; 3) le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei distretti, alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1); 4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti parte dei distretti e che non procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1); 5) al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta o propone le misure occorrenti per: 5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea; 5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività; anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea; 5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del distretto.

Si tratta infine delle previsioni di ricerca e sviluppo, al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni costituendo apposita Agenzia.

Articolo 8

(Sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola biologica)

1. Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) sono promossi specifici percorsi formativi in ambito universitario attraverso la possibilità di attivare dottorati di ricerca e *master* nonché corsi di alta formazione, in tema di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, nei dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia nonché in quelli di economia e di giurisprudenza delle università italiane e sono previsti percorsi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici ed è incentivato l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio;

b) è destinata, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quota parte delle risorse del Fondo medesimo, finalizzata alle attività di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nell'ambito della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico. A tal fine, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, l'assegnazione autorizzata con legge di bilancio a favore del CNR comprende la somma a favore delle predette attività, nella misura massima ivi determinata;

c) nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico;

d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 6 è destinato al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione nonché dei percorsi formativi in ambito universitario di cui alla lettera a) del presente comma in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, nonché dei percorsi per l'aggiornamento dei docenti di cui alla medesima lettera a). Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato a norma dell'articolo 6, comma 3, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione e ai progetti di ricerca realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 10 e mettono a disposizione i loro terreni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 8** delinea le modalità attraverso le quali lo Stato opera (**comma 1**) il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore, sia pure in condizione di invarianza finanziaria (**comma 3**).

A tal fine al **comma 2** viene previsto che:

a) siano promossi specifici percorsi formativi in ambito universitario attraverso la possibilità di attivare dottorati di ricerca e *master* nonché corsi di alta formazione¹⁶, in tema di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, nei dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia nonché in quelli di economia e di giurisprudenza delle università italiane e sono previsti meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici ed è incentivato l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio;

b) sia destinata, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR, quota parte delle risorse del Fondo medesimo finalizzate alle attività di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nell'ambito della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico. A tal fine, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, l'assegnazione autorizzata con legge di bilancio a favore del CNR dovrà comprendere la somma a favore delle predette attività, nella misura massima ivi determinata;

c) nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, siano previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico;

d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 6 sia destinato al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione nonché dei percorsi formativi in ambito universitario citati *sub a)* in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, nonché dei meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di cui alla medesima lettera a). Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto assegnerà specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni, a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva, all'uopo

¹⁶ Già nel corso degli *Stati generali del 2009* fu avanzata la raccomandazione (n. 30: *Garantire una formazione dei tecnici adeguata ai modelli produttivi biologici*): "Dovrà essere migliorata la formazione superiore dei nuovi formatori/educatori, adeguando il bagaglio delle conoscenze ai principi dell'agricoltura biologica, con particolare attenzione ai risvolti ambientali delle attività produttive. L'alta formazione (corsi universitari e *master*) dovrà essere in grado di trasmettere metodi transdisciplinari conformemente ad un approccio olistico" (cfr. INEA, *Le strategie per lo sviluppo dell'agricoltura biologica*, 2009, p. 237).

assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione e a progetti di ricerca realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 10 e mettono a disposizione i loro terreni.

Articolo 9 *(Formazione professionale)*

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e operatori in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i principi in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano la formazione professionale.

L'**articolo 9** è volto a promuovere la formazione professionale nel settore oggetto del disegno di legge.

Già nel corso degli *Stati generali del 2009* fu avanzata la raccomandazione (n. 28: Garantire programmi di formazione continua agli operatori sulle questioni ambientali): "Le strutture dei servizi dovranno fornire, sotto la supervisione di autorità pubbliche, un efficace sistema di formazione per gli operatori biologici che dia la possibilità di riprogettare i sistemi aziendali in conformità a parametri di sostenibilità ambientale (indicatori, piano di gestione ambientale), possibilmente con il coinvolgimento dei consumatori. Quest'ultimo aspetto assumerà particolare importanza vista la sempre maggiore importanza dei nuovi *media* legati ad *internet*"¹⁷.

Pertanto, il **comma 1** statuisce che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e operatori in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente, definisce i principi in base ai quali le regioni e le province autonome organizzano la formazione professionale.

¹⁷ Cfr. INEA, *Le strategie per lo sviluppo dell'agricoltura biologica*, 2009, p. 237.

Articolo 10 *(Distretti biologici)*

1. Costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali, oltre alle caratteristiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, siano significativi:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti biologici conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale;

b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali;

c) le attività economiche che si svolgono nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale o che possono essere svolte in conformità a tali criteri entro termini certi.

2. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali che adottino politiche di tutela del ruolo delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità.

3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono specificati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici.

4. I distretti biologici si caratterizzano per l'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, incluse le aree protette nazionali

e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete «Natura 2000» prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

5. I distretti biologici sono istituiti al fine di:

a) promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, finalizzato alla tutela degli ecosistemi;

b) stimolare e favorire l'approccio territoriale, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;

c) semplificare, per gli agricoltori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;

d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;

e) promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della

biodiversità agricola e naturale e l'agricoltura sociale;

f) promuovere una maggiore diffusione, a prezzi congrui, dei prodotti agricoli e agroalimentari e dell'acquacoltura realizzati con metodo biologico.

6. Le imprese agricole, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un Comitato direttivo incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del medesimo distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al Comitato direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Il Comitato direttivo del distretto biologico presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di

distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione.

8. Le regioni possono prevedere percorsi graduali di conversione al metodo biologico per il riconoscimento dei distretti biologici.

9. Il Ministero promuove, anche attraverso il proprio sito *internet* istituzionale, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche attraverso la predisposizione di schede dedicate ai distretti biologici che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali operanti nel territorio del distretto biologico.

L'**articolo 10** apre il capo recante disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato, fornendo una definizione di distretti biologici, intendendosi per tali i sistemi produttivi locali nei quali sia significativa la produzione con metodo biologico o con metodologie culturali locali. Si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. Possono parteciparvi gli enti locali che adottano politiche di tutela delle produzioni biologiche.

Per il **comma 1**, costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali, oltre alle caratteristiche previste per i distretti rurali ed agroalimentari¹⁸, siano significative:

¹⁸ Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità,

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti biologici conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale;

b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali;

c) le attività economiche che si svolgono nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale o che possano essere svolte in conformità a tali criteri entro termini certi.

Per il **comma 2**, al distretto biologico possono partecipare gli enti locali che adottino politiche di tutela del ruolo delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità. Con decreto MiPAAF, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente, saranno specificati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici (**comma 3**), fermo restando che essi si caratterizzano per l'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti: tra queste, per il **comma 4**, possono esservi le aree protette nazionali e regionali di cui alla relativa legge quadro¹⁹, e le aree comprese nella rete «Natura 2000»²⁰.

coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari.

¹⁹ Legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

²⁰ È prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357: all'articolo 3 prevede che le regioni e le province autonome di individuano, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A (NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE) ed habitat di specie di cui all'allegato B (SPECIE ANIMALI E VEGETALI D'INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE) e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata "Natura 2000". Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata i siti predetti quali "Zone speciali di conservazione", entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete "Natura 2000", il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente, definisce, anche finalizzandole alla redazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, contestualmente alla proposta predetta e su indicazione delle regioni e delle province autonome, le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone speciali di

Le finalità, per il **comma 5**, sono quelle di:

- a) promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali;
- b) favorire un approccio territoriale anche al di fuori dei confini amministrativi;
- c) semplificare l'applicazione delle norme di certificazione biologica ed ambientale;
- d) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici;
- e) promuovere le attività connesse, quali la vendita diretta, l'attività agrituristica, la biodiversità e l'agricoltura sociale;
- f) promuovere una maggiore diffusione dei prodotti biologici.

I partecipanti al distretto costituiscono un Comitato direttivo (**comma 6**: le imprese agricole, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati), che avanza la richiesta di riconoscimento alla regione di appartenenza e cura le istanze amministrative e commerciali relative al distretto (**comma 7**).

Per il **comma 8** le regioni possono prevedere percorsi graduali di conversione per il raggiungimento del riconoscimento del distretto biologico. In effetti, in sede di redazione del Manifesto del biologico italiano la prima raccomandazione degli Stati generali del Biologico 2009 (n. 1: Sviluppo del biologico differenziato e tendente ad un reale approccio agroeconomico) era: "il sistema produttivo biologico deve continuare a distinguersi nettamente dagli altri sistemi produttivi per la sua maggiore sostenibilità. È necessario orientarsi gradualmente verso una gestione aziendale basata sempre più su un effettivo approccio sistemico e agroecologico"²¹.

conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino da attuare. Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome, sulla base di azioni di monitoraggio, effettuano una valutazione periodica dell'idoneità dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all'articolo 9 della citata direttiva. L'articolo 6, poi, dichiara che la rete "Natura 2000" comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

²¹ Cfr. INEA, *Le strategie per lo sviluppo dell'agricoltura biologica*, 2009, p. 239; v. anche p. 119, dove si legge che "le motivazioni che influenzano le decisioni degli imprenditori per aderire o meno al

Il MiPAAF promuoverà, anche attraverso il proprio sito *internet* istituzionale, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche attraverso la predisposizione di schede dedicate ai distretti biologici che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico (**comma 9**). Le regioni e le province autonome possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali operanti nel territorio del distretto biologico (**comma 10**).

biologico sono varie e si sono modificate nel tempo. L'inizio dell'agricoltura biologica è stata caratterizzata da una spinta ancorata a principi etici ed ambientali, per poi passare gradualmente ad uno stimolo indotto dall'esterno (es. assistenza tecnica) ed infine ad una valutazione di convenienza economica (prezzi ma soprattutto incentivi pubblici). D'altronde per alcuni l'occasione della possibilità di percepire un sussidio si è poi trasformata in una scelta permanente".

Articolo 11

(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica)

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici che:

a) sono costituite da e per iniziativa di rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici;

b) perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e dei consumatori, una finalità specifica coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:

1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati eventualmente di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

2) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo i prezzi pubblici di mercato;

3) nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali di cui all'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 marzo 2012, n. 27, in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, redigere contratti-tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione europea per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

4) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti biologici, anche a livello di sbocchi di mercato e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione e orientarle verso prodotti biologici più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;

6) realizzare qualunque azione atta a tutelare e promuovere l'agricoltura biologica attraverso attività di ricerca per l'individuazione di metodi di produzione sostenibili più rispettosi dell'ambiente;

7) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.

2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1 possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei

lavoratori del settore agricolo e agroalimentare per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di estensione delle regole ai sensi dei commi da 8 a 10.

3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative norme attuative.

4. Al Ministero competono il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché l'approvazione delle richieste di estensione delle regole e la definizione delle condizioni per la loro applicazione ai sensi dei commi da 8 a 10.

5. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere riconosciute, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o una sola organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o relative alla medesima circoscrizione economica, ovvero al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o

comitati di prodotto. Si intende per circoscrizione economica la zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

6. Può essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

b) prevedere nel proprio statuto una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera b), e regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;

c) rappresentare una quota delle attività economiche pari almeno al 30 per cento del valore della produzione, calcolato con riferimento al complesso dei prodotti della filiera biologica nazionale ovvero a singoli prodotti o gruppi di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la medesima condizione si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresentare almeno il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione medesima e comunque almeno il 25 per cento del valore dei medesimi a livello nazionale.

7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali e imporre regole e contributi obbligatori per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della

produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.

8. Le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, possono presentare al Ministro una richiesta di estensione delle regole, con la quale richiedono che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione. Parimenti possono richiedere l'istituzione di contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese ai sensi dei successivi commi agli operatori economici cui le medesime regole sono suscettibili di applicazione, ancorché non associati all'organizzazione interprofessionale. I contributi obbligatori di cui al presente comma sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale.

9. L'estensione delle regole di cui al comma 8 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole almeno dell'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione stabilisca maggioranze più elevate.

10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei

termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013. In mancanza di una decisione espressa, la domanda si intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito *internet* istituzionale del Ministero, non incontra l'opposizione, comunicata al medesimo Ministero, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo.

11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 8, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del singolo prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale.

12. L'operatore economico che non si attenga all'estensione delle regole ai sensi del comma 11 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L'importo delle suddette sanzioni è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, fermo restando il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma, non può comunque essere superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole.

13. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 8 a 11 e dell'irrogazione delle sanzioni previste al comma 12, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato.

L'articolo 11 disciplina le organizzazioni interprofessionali, tali intendendosi quelle costituite dai rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, alla trasformazione e al commercio.

Le organizzazioni interprofessionali raccolgono intere sezioni o la totalità della filiera: agricoltori, trasformatori, distributori e dettaglianti. Le stesse hanno, nella maggior parte dei casi, lo scopo di riunire i soggetti attivi nell'intera catena produttiva e possono svolgere un ruolo utile facilitando il dialogo tra gli attori della filiera, promuovendo le buone pratiche e la trasparenza del mercato. Questo strumento è particolarmente diffuso in Francia che ha proposto di potenziarne il ruolo, introducendolo nella normativa comunitaria. Già l'articolo 157 del regolamento CE n. 1308/2013 prevedeva²² che gli Stati membri potessero riconoscere le organizzazioni interprofessionali che, tra l'altro, svolgono, in una o più regioni dell'Unione, e nel rispetto degli interessi dei membri delle organizzazioni interprofessionali e dei consumatori, attività volte a valorizzare il potenziale dell'agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché la produzione di prodotti con denominazioni di origine, marchi di qualità e indicazioni geografiche.

²² Regolamento UE 1308/2013 sulla nuova OCM unica: l'articolo 157, paragrafo 1 detta regole generali sulle organizzazioni interprofessionali (OI) operanti nei settori dei prodotti agricoli (i prodotti agricoli indicati nell'articolo 1, par. 2 della nuova OCM). Gli Stati possono riconoscere, su richiesta, le OI che:

a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, inclusa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori;

b) sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono; c) perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori, che può includere uno dei seguenti obiettivi: migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato; esplorare potenziali mercati d'esportazione; redigere contratti tipo compatibili con la normativa UE per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato; valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività e l'innovazione e orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le DOP e IGP, e alla protezione dell'ambiente, e contribuire alla gestione dei rifiuti; ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoonosanitari o fitosanitari e metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della catena; realizzare ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche; incoraggiare il consumo sano e responsabile e informato dei prodotti sul mercato interno.

Si tratta di organizzazioni costituite da e per iniziativa di rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici. Esse avranno come finalità (**comma 1**) di:

- a) migliorare la trasparenza della produzione, anche mediante la pubblicazione di dati statistici;
- b) coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato;
- c) redigere contratti tipo per la vendita di prodotti²³;
- d) valorizzare il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;
- e) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione e orientarle verso prodotti biologici più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;
- f) realizzare ogni azione idonea a tutelare e promuovere l'agricoltura biologica attraverso attività di ricerca per l'individuazione di metodi di produzione sostenibili più rispettosi dell'ambiente;
- g) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.

Si possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo ed agroalimentare, anche per acquisire il parere sui progetti di regole vavevoli *erga omnes* (**comma 2**).

Ai sensi del **comma 3**, le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, del

²³ Ciò dovrà avvenire nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali di cui all'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Si tratterà di contratti-tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione europea per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato.

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative norme attuative.

L'articolo 62 del decreto legge n. 1 del 2012, ha dettato per la prima volta disposizioni riguardanti la cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari prevedendo: l'obbligo della forma scritta; l'indicazione nell'atto della durata, della quantità e delle caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento (comma 1); il divieto di comportamenti che impongano condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose ed ogni condotta commerciale sleale.

Al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è affidato il compito di riconoscere, controllare e vigilare sulle Organizzazioni interprofessionali (**comma 4**).

Con decreto del Ministro delle politiche agricole è riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica; in caso di concorso tra più domande, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa (**comma 5**). L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto. Si intende per circoscrizione economica la zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

L'organizzazione interprofessionale deve avere i seguenti requisiti (**comma 6**) :

- a) essere un'associazione costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del D.P.R. n. 361 del 2000;
- b) avere uno statuto che persegua una o più finalità tra quelle precedentemente indicate e che preveda regole per la rappresentanza democratica della propria componente associativa;
- c) rappresenti almeno il 30 per cento del valore della produzione o in caso di operatività limitata ad una circoscrizione economica, il 40 per cento del valore dei prodotti commercializzati nella medesima circoscrizione o, comunque, il 25 per cento dei medesimi a livello nazionale.

Le organizzazioni interprofessionali possono:

- costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali;
- imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti purchè non violino il principio di libera concorrenza;

- richiedere che alcuni accordi e decisioni siano resi obbligatori, per un periodo circoscritto, anche nei confronti degli operatori non aderenti all'organizzazione, ai quali potrà parimenti essere richiesto un contributo obbligatorio (**comma 7**).

La richiesta di estensione delle regole - avanzata ai sensi del **comma 8** - è disposta per un periodo limitato dal Ministero su richiesta dell'organizzazione purchè le regole siano state adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati, salvo che lo statuto disponga maggioranze più elevate (**comma 9**).

L'articolo 164 del reg. UE n.1308/2013 detta norme in materia di estensione delle regole, prevedendo che, qualora un'organizzazione di produttori riconosciuta, un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in una determinata circoscrizione economica o in più circoscrizioni economiche determinate di uno Stato membro, sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione richiedente siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione.

Un'organizzazione o associazione è considerata rappresentativa se, nella circoscrizione economica o nelle circoscrizioni economiche considerate di uno Stato membro, rappresenta:

a) in percentuale del volume della produzione, del commercio o della trasformazione dei prodotti in parola:

1) almeno il 60% nel caso di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, oppure

2) almeno due terzi negli altri casi e

3) nel caso delle organizzazioni di produttori, oltre il 50% dei produttori considerati.

Tuttavia, nel caso delle organizzazioni interprofessionali, qualora la determinazione della percentuale del volume della produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti interessati dia luogo a difficoltà pratiche, uno Stato membro può stabilire norme nazionali per determinare il livello di rappresentatività.

Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione agli altri operatori hanno una delle seguenti finalità:

a) conoscenza della produzione e del mercato;

b) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale;

c) stesura di contratti tipo compatibili con la normativa unionale;

d) commercializzazione;

e) tutela ambientale;

f) azioni di promozione e di valorizzazione del potenziale dei prodotti;

g) azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;

h) ricerca intesa a conferire valore aggiunto ai prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute pubblica;

i) studi volti a migliorare la qualità dei prodotti;

- j) ricerca, in particolare su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l'impiego di prodotti zoonosanitari o fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e la preservazione o il miglioramento dell'ambiente;
- k) definizione di qualità minime e di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;
- l) uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti;
- m) salute degli animali e dei vegetali o la sicurezza alimentare;
- n) gestione dei sottoprodotti.

L'estensione - una volta accordata dal MiPAAF che, ai sensi del **comma 10**, deve valutare il possesso dei requisiti di rappresentatività (con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi) - è obbligatoria per tutti gli operatori del settore anche se non aderenti all'organizzazione interprofessionale (**comma 11**); in caso di violazione delle regole, l'operatore economico è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 50.000 euro: il **comma 12** prevede anche che l'importo delle suddette sanzioni è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, fermo restando il limite massimo predetto, non può comunque essere superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole.

Per il **comma 13** l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 8 a 11 e dell'irrogazione delle sanzioni previste al comma 12, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato.

Si rammenta, in proposito, la Direttiva del MIPAAF (ICQRF) n. 13318 del 3 luglio 2015, in materia di misure di controllo rinforzato a carico degli operatori nel settore dell'agricoltura biologica. Nella direttiva, in particolare, si conferma il ruolo preminente svolto dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel coordinamento delle attività di vigilanza nei confronti del settore biologico, con la potestà di richiedere agli organismi di controllo (OdC) misure di controllo rinforzate a carico di operatori interessati da particolari criticità, al fine, in particolare, di evitare attività fraudolente. Gli organismi di controllo comunicano via PEC all'Ufficio ICQRF territoriale e alla Regione/i competente/i per sede operativa e legale, l'inserimento dell'operatore nel programma di controllo rinforzato, nonché, alla fine del periodo, gli esiti delle misure rinforzate. La suddetta direttiva chiosa ricordando che, qualora gli organismi di controllo "non applichino le misure di controllo rinforzato e non provvedano ad aggiornare la documentazione di sistema, l'ICQRF, quale Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1047, della legge n. 296/06, si riserva la facoltà di attivare la procedura di cui all'articolo 21-*quater* della legge n. 241/90, per la

possibile sospensione dell'autorizzazione all'OdC, fino a che l'OdC non applichi le misure e gli adeguamenti richiesti”.

Articolo 12

(Intese di filiera per i prodotti biologici)

1. Il Ministero istituisce il Tavolo di filiera dei prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
2. Il Tavolo di filiera propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari presenti nel Tavolo oppure le intese stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:
 - a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni agricole primarie nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;
 - b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;
 - c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità;
 - d) garantire la tracciabilità delle produzioni e la tutela degli operatori e dei consumatori finali;
 - e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende agricole che adottano il metodo dell'agricoltura biologica;
 - f) promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici.
3. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse tuttavia possono prevedere specifici accordi volti a effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme europee e nazionali.
4. L'intesa è comunicata al Ministero il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa europea e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
5. Il Tavolo di filiera, in assenza di intese di filiera, agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo dei prodotti biologici e alla loro valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti.
7. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 12** disciplina le intese di filiera, intendendosi quelle proposte dal Tavolo di filiera al Ministero e sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione (**comma 1**). Esse sono volte a:

- valorizzare le produzioni derivanti dalla produzione biologica;
- favorire i processi di preparazione e trasformazione dei prodotti biologici, anche attraverso l'ottimizzazione di costi di produzione;
- preservare il territorio e l'ambiente;
- garantire la tracciabilità delle produzioni;
- promuovere le attività connesse;
- agevolare, infine, la creazione e lo sviluppo dei distretti biologici (**comma 2**).

Le intese non possono comportare restrizioni alla concorrenza; possono, però, prevedere accordi per una programmazione della produzione o per un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta (**comma 3**). L'intesa è comunicata al Ministero che ne cura la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, previa verifica della compatibilità comunitaria e sentita l'Autorità della concorrenza e del mercato (**comma 4**).

Per il **comma 5**, il Tavolo di filiera, in assenza di intese di filiera, agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

Il Capo III citato detta norme sulla regolazione di mercato. Gli articoli 10 e 11 disciplinano i contratti quadro, ciascuno dei quali deve riguardare un prodotto e un'area geografica specifici. Gli accordi definiscono, in particolare, il contratto-tipo che deve essere adottato nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura, valevole anche nei confronti dei soggetti non aderenti alle organizzazioni stipulanti. Si rimette, inoltre, a un DM del Ministro delle politiche agricole e forestali (MiPAAF) la possibilità di definire, per singole filiere, le modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera, al fine di prevedere una rappresentatività specifica, determinata in base al volume di produzione commercializzata, da dei soggetti stipulanti.

L'articolo 12 detta norme sul recesso dai contratti di coltivazione, allevamento e fornitura, sulla cessione nell'azienda il cui titolare sia vincolato da un contratto nell'ambito di un accordo di filiera e sul privilegio dei crediti vantati dai produttori agricoli.

L'articolo 13 definisce gli obblighi a carico degli acquirenti aderenti ad organizzazioni che abbiano stipulato contratti nell'ambito di un accordo di filiera.

L'articolo 14 prevede che la stipula di contratti nell'ambito di accordi di filiera sia da considerare quale criterio di preferenza per l'attribuzione di contributi pubblici e ai fini delle forniture negli appalti pubblici.

L'articolo 15 riproduce il testo dell'articolo 11 del d. lgs. n. 173 del 1998, in materia di accordi e gravi squilibri di mercato relativi a prodotti DOP, IGP e AS.

L'articolo 16 detta una serie di disposizioni finali e abrogative. La norma dispone, in primo luogo, l'abrogazione della legge n. 88 del 1988 sui contratti di coltivazione e vendita e degli articoli 26-29 del d.lgs. n. 228 del 2001 sulle organizzazioni di produttori. Dispone, inoltre, l'integrazione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 173 del 1998 in materia di organizzazioni interprofessionali, definendo i criteri di rappresentatività per la costituzione di una organizzazione professionale, prevedendo che spettino al MiPAAF i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché rimettendo a un decreto del MiPAAF l'ulteriore disciplina della materia, con particolare riguardo ai requisiti per l'estensione alle imprese non aderenti delle regole approvate in seno all'organizzazione interprofessionale.

Per il **comma 6**, le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo dei prodotti biologici e alla loro valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (**comma 7**).

Articolo 13 *(Organizzazioni dei produttori biologici)*

1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica sulla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.

2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere definite le modalità per il riconoscimento delle medesime organizzazioni nel caso in cui la regione competente non abbia comunicato il diniego della richiesta entro i termini indicati nel medesimo decreto.

3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono costituite in forma di società di capitali, società cooperative o società consortili ai sensi del codice civile e sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, a condizione che il loro statuto preveda una delle seguenti finalità:

a) la commercializzazione, in forma associata, della produzione dei produttori ad esse aderenti;

b) l'attivazione di un programma operativo con una o più delle seguenti finalità:

1) programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;

2) gestire le crisi di mercato;

3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;

4) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti e per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;

5) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

4. Le organizzazioni dei produttori possono essere riconosciute a condizione che prevedano nel loro statuto:

a) l'obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;

b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione o di partecipare ai programmi operativi;

c) la possibilità di aderire ad una sola organizzazione di produttori per il

prodotto o gruppo di prodotti oggetto dell'attività dell'organizzazione;

d) la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;

e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore ad un anno, e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione;

f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione medesima; qualora l'organizzazione di produttori sia costituita in forma cooperativa il controllo democratico è garantito dal rispetto dell'articolo 2538 del codice civile;

g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;

h) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui in particolare quelli riferiti al pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione;

i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione;

l) l'obbligo per i soci di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a proprie banche dati per l'acquisizione delle predette informazioni.

5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalità di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.

L'**articolo 13** disciplina le organizzazioni di produttori biologici, intendendosi tali quelle che sono riconosciute dalle regioni secondo criteri che sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni (**comma 1**).

Il riconoscimento - da parte del MiPAAF (**comma 2**) - avviene quando tra le finalità statutarie sia prevista una delle seguenti finalità:

a) commercializzazione in forma associata della produzione;

b) attivazione di un programma operativo in merito alla programmazione della produzione, alla gestione delle crisi di mercato, alla riduzione dei costi di produzione, alla stabilizzazione dei prezzi di produzione, alla promozione di pratiche colturali rispettose dell'ambiente e della qualità delle produzioni e alla determinazione di prezzi di vendita trasparenti (**comma 3**).

Per essere riconosciute devono essere costituite in forma di società di capitali, società cooperative o società consortili, ai sensi del codice civile²⁴, e prevedere nello statuto (**comma 4**):

- l'obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;
- l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari e di partecipare ai programmi operativi;
- la possibilità di aderire ad un sola organizzazione di prodotto;
- la quota minima della produzione dei soci da conferire;
- la durata minima del vincolo associativo;
- le regole per assicurare il controllo democratico dell'organizzazione per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione medesima qualora l'organizzazione di produttori sia costituita in forma cooperativa il controllo democratico è garantito dal rispetto dell'articolo 2538 del codice civile;
- le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;
- le sanzioni in caso di violazione degli obblighi statutari;
- le regole contabili e di bilancio.

Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalità predette, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati (**comma 5**).

²⁴ Già l'articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2005 stabilisce la forma giuridica societaria delle organizzazioni di produttori e il contenuto necessario degli statuti, con specifico riferimento agli obblighi dei soci, prevedendo in particolare che i produttori facciano vendere direttamente dall'organizzazione a cui aderiscono almeno il 75% della propria produzione. Per quanto concerne gli aspetti dimensionali ai fini del riconoscimento, la definizione del numero minimo di produttori aderenti e il volume minimo di produzione commercializzata da parte dell'organizzazione è rimessa a un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Fino all'adozione di tale DM valgono, in via transitoria, il numero minimo di 5 produttori un volume di produzione commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro. Viene previsto, infine, che resta comunque salva la disciplina sulle O.P. discendente dalle norme comunitarie relative a singole O.C.M.

Articolo 14 (*Sementi biologiche*)

1. All'articolo 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia

fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche non iscritte nel registro italiano varietà vegetali o sementi di varietà da conservazione o da riproduzione aziendale di selezioni proprie, evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione, sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale in quantità limitata le medesime sementi o materiali di propagazione purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101».

L'**articolo 14** prevede che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione nei luoghi dove tale varietà si sono sviluppate hanno diritto alla vendita diretta ed in ambito locale e possono procedere al libero scambio delle stesse.

La norma (sia pure come comma 6-*bis*, e non come novella al comma 6 dell'articolo 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096) si sovrappone parzialmente a quella, già esistente, per le sementi *tout court* che siano iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche: in quel caso, però, vi è una menzione normativa diretta della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, entro cui esercitare il diritto al libero scambio.

Per le sementi biologiche non iscritte ad alcune registro, evolute ed adattate nell'ambiente di coltivazione, è invece riconosciuto espressamente il diritto di vendita diretta agli altri agricoltori in ambito locale in una quantità limitata di sementi, nonché il diritto al libero scambio e gli altri diritti previsti dagli articoli 5 (conservazione, prospezione, raccolta, caratterizzazione, valutazione e documentazione delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura), 6 (utilizzo durevole delle risorse fitogenetiche) e 9 (diritti degli agricoltori)

del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101.

A partire dal 1994 è stato avviato in sede FAO un nuovo complesso ciclo di negoziati che ha condotto all'elaborazione di un Trattato rivolto a completare gli indirizzi della Convenzione sulla biodiversità, approvato formalmente e aperto alla ratifica al termine della Conferenza della FAO conclusasi a Roma il 3 novembre 2001. Il Trattato in questione vincola i Paesi contraenti ad inserire nelle politiche nazionali idonee misure per recensire, inventariare e proteggere le biodiversità, per promuovere misure normative volte a favorire la conservazione delle specie locali e consentirne l'uso sostenibile, sostenere la cooperazione internazionale volta a conservare le risorse e facilitarne la condivisione.

Gli obiettivi, così come gli obblighi generali a carico dei contraenti, sono fissati nella Parte I e nella Parte II del Trattato. Di quest'ultima, vanno segnalati in particolare l'articolo 6, che regola l'utilizzo sostenibile delle risorse fitogenetiche, e l'articolo 7, che regolamenta gli impegni nazionali e le tipologie di cooperazione internazionale per la conservazione e l'utilizzo sostenibile delle stesse risorse per l'alimentazione e l'agricoltura. La Parte III del Trattato concerne il riconoscimento dei diritti degli agricoltori, a partire dall'articolo 9. Il testo impegna i contraenti a tutelare le conoscenze tradizionali concernenti le risorse fitogenetiche e a riconoscere il diritto delle comunità rurali a partecipare ai benefici derivanti dall'utilizzazione di tali risorse e a partecipare alle decisioni in materia.

Articolo 15 (*Abrogazioni*)

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, è abrogato.
2. I commi 2, *2-bis*, *2-ter*, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.
3. Il comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

L'**articolo 15** prevede che l'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 sia abrogato, in conseguenza delle nuove attribuzioni ministeriali recate dall'articolo 2.

Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, recante “*Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico*”, ha previsto che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sia l’Autorità designata per il coordinamento delle attività amministrative e tecnico scientifiche relative all’applicazione della normativa comunitaria sulla produzione biologica (art. 1).

Sono altresì abrogati i commi 2, *2-bis*, *2-ter*, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed il comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (in conseguenza delle nuove norme introdotte, sulla gestione e dotazione del Fondo, dall'articolo 6).

Articolo 16
(Norma di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

L'**articolo 16** prevede che le disposizioni della legge in commento si applichino nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**TESTO A FRONTE
CON LA NORMATIVA VIGENTE**

TESTI A FRONTE DEL DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 2811 E DELLA NORMATIVA VIGENTE

A.S. n. 2811	Normativa vigente
<p>Capo I NORME GENERALI</p>	
<p>Art. 1 (<i>Oggetto e finalità</i>)</p>	
<p>1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, con l'esclusione del sistema dei controlli, i seguenti oggetti:</p> <p>a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;</p> <p>b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato;</p> <p>c) gli strumenti finanziari per il sostegno della ricerca, per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale nonché per incentivare l'impiego di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni.</p>	
<p>2. La produzione biologica è attività di interesse nazionale con funzione sociale, in qualità di settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, che concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti</p>	<p><i>Vedi: Decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 recante Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, Art. 7-bis (Obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra)</i></p>

	Normativa vigente
<p>A.S. n. 2811</p> <p>dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici. Lo Stato favorisce e promuove ogni iniziativa volta all'incremento, nell'ambito delle superfici agricole, di quelle coltivate con il metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi e punti di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.</p> <p><i>Vedi oltre per il comma 3</i></p>	
	<p>Regolamento (CE) n. 834/07 Art. 9</p> <p><i>Norme di produzione vegetale</i></p>
	<p>1. Oltre alle norme generali di produzione agricola di cui all'articolo 11, le seguenti norme si applicano alla produzione biologica vegetale:</p> <p>a) la produzione biologica vegetale impiega tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, ad accrescere la stabilità del suolo e la sua biodiversità, nonché a prevenire la compattazione e l'erosione del suolo;</p> <p>b) la fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio, e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica;</p>
<p>3. Ai fini della presente legge, il metodo di agricoltura</p>	<p>c) è consentito l'uso di preparati biodinamici;</p>

A.S. n. 2811	Normativa vigente
<p>biodinamica, che prevede l'uso di preparati biodinamici, applicato nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, è equiparato al metodo di agricoltura biologica.</p>	<p>d) inoltre l'uso di concimi e ammendanti è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16;</p> <p>e) non è consentito l'uso di concimi minerali azotati;</p> <p>f) tutte le tecniche di produzione vegetale evitano o limitano al minimo l'inquinamento dell'ambiente;</p> <p>g) la prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti è ottenuta principalmente attraverso la protezione dei nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali e i processi termici;</p> <p>h) in caso di determinazione di grave rischio per una coltura, l'uso di prodotti fitosanitari è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16;</p> <p>i) per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa sono utilizzati soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente. A questo scopo, la pianta madre da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa sono prodotte secondo le norme stabilite nel presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli</p>

A.S. n. 2811	Normativa vigente
	vegetativi; j) i prodotti per la pulizia e la disinfezione nella produzione vegetale sono utilizzati soltanto se sono stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 16.
<p>Capo II</p> <p>AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI</p>	
<p>Art. 2</p> <p><i>(Autorità nazionale)</i></p>	<p>D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 220</p> <p>Art. 1</p> <p><i>(Autorità per il coordinamento)</i></p>
<p>1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico.</p>	<p>1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è l'autorità preposta al controllo ed al coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di agricoltura biologica, di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 2092/91 del 24 giugno 1991, e successive modifiche ed integrazioni.</p>
<p>Art. 3</p> <p><i>(Autorità locali)</i></p>	
<p>1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative relative alla produzione agricola e agroalimentare e all'acquacoltura effettuate con metodo biologico.</p>	
<p>Capo III</p>	

A.S. n. 2811 ORGANISMI DI SETTORE	Normativa vigente
<p style="text-align: center;">Art. 4 <i>(Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica)</i></p> <p>1. È istituito presso il Ministero il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica, di seguito denominato «Tavolo tecnico».</p> <p>2. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008 e del Tavolo tecnico partecipato in agricoltura biologica di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente soppressi.</p>	<p style="text-align: center;">D.D. 8 aprile 213, n. 613</p> <p>MIPAAF - Dipartimento delle politiche competitive della qualità' agroalimentare e della pesca Articolo unico</p> <p>1. Al fine di esaminare, sotto l'aspetto strettamente tecnico, problematiche singole e particolarmente complesse relative alla predisposizione di provvedimenti di carattere generale volti a rendere applicabili le disposizioni nazionali ed europee in materia di agricoltura biologica rientranti nelle competenze del Dipartimento è costituito, in modo permanente ed a carattere consultivo non vincolante, il Tavolo Tecnico partecipato in Agricoltura Biologica, di seguito denominato "Tavolo".</p> <p><i>Il D.M. 29 ottobre 2001 ha istituito il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, successivamente soppresso e ricostituito, in una composizione integrata, dapprima dal D.M. 19 settembre 2007 e in seguito dal D.M. 10 dicembre 2008, n. 10568.</i></p> <p><i>Vedi oltre per i paragrafi 3 e seguenti</i></p>
<p>3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente</p>	<p>2. La partecipazione al Tavolo è estesa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cra - Ismea - Inea - Ciheam/Iamb - Confagricoltura - Cia

A.S. n. 2811	Normativa vigente
<p>per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante della cooperazione agricola, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da almeno tre rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da due rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore dell'agricoltura biologica e dell'acquacoltura biologica, di cui uno nominato dall'ISPRa e uno dagli istituti di ricerca pubblici, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato, ad eccezione dei rappresentanti della ricerca scientifica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Coldiretti - Federbio - Aiab - Lega Cooperativa Agroalimentare - Agci Agrital - Amab - Associazione per l'agricoltura biodinamica - Confcooperative — Fedagri - Federalimentare Unionalimentari - Anpa - Città del bio. <p>La Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome designerà tre rappresentanti. L'Amministrazione si riserva la possibilità, per problematiche particolarmente complesse, di estendere la partecipazione al Tavolo anche ai tecnici ed agli esperti di strutture diverse da quelle su elencate.</p>
<p>4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti: a) delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 5, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico; b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale ed europeo, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede</p>	<p><i>Cfr. comma 1</i></p>

A.S. n. 2811	Normativa vigente
<p>europea;</p> <p>c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 2 e 3 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;</p> <p>d) organizzare annualmente almeno un incontro in cui mettere a confronto le esperienze dei distretti biologici italiani e internazionali.</p> <p>5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.</p>	
	<p>3. Le attività del Tavolo sono coordinate dal Capo Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca. In caso di impedimento, il Capo Dipartimento è sostituito dal Direttore Generale per la promozione della qualità agroalimentare.</p> <p>4. La partecipazione al Tavolo è riservata esclusivamente al tecnico o all'esperto che ciascuna delle su elencate strutture designerà, di volta in volta, sulla base dell'area tematica che fissa la competenza del Tavolo..</p> <p>5. Le funzioni di Segretario sono svolte dalla Dirigente dell'Ufficio competente in Agricoltura Biologica che si avvale del personale del medesimo Ufficio per compiti di segreteria.</p> <p>6. La partecipazione al Tavolo non comporta alcun onere per la finanza pubblica.</p> <p>7. Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione.</p>
<p>Art. 5</p> <p><i>(Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i</i></p>	

<p>A.S. n. 2811 <i>prodotti biologici</i></p>	<p>Normativa vigente</p>
<p>1. Il Ministero, con cadenza triennale, adotta il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, che è aggiornato annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità indicate all'articolo 6.</p> <p>2. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica con l'obiettivo di:</p> <p>a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole e agroalimentari, con particolare riguardo alle piccole aziende agricole, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo degli strumenti di attivazione delle politiche di sviluppo rurale;</p> <p>b) sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo delle piccole aziende agricole all'interno della filiera;</p> <p>c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione al consumo, anche mediante programmi e misure;</p> <p>d) monitorare l'andamento del settore al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per l'agricoltura biologica, tramite le attività del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del Programma della Rete rurale nazionale;</p> <p>e) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici, attraverso la</p>	<p><i>Vedi il "Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico" reperibile nel sito del MIPAAF</i></p>

A.S. n. 2811	Normativa vigente
<p>semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e interventi di formazione;</p> <p>f) stimolare enti e istituzioni pubbliche affinché utilizzino i metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde;</p> <p>g) incentivare la ricerca e l'innovazione in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, lettera d).</p> <p>3. Il Ministro invia annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sull'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;"><i>(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica)</i></p>	<p style="text-align: center;">Legge n. 488 del 1999 Art. 59</p> <p style="text-align: center;"><i>(Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità)</i></p>
<p>1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea, sugli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 204 del 1° luglio 2014.</p> <p>2. Il Fondo è destinato al finanziamento delle iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica definite nel Piano</p>	<p style="text-align: center;"><i>Commi 1 e 1-bis: vedi oltre</i></p> <p>2-bis. È istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato da un contributo statale pari a lire quindici miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Il Fondo è finalizzato:</p> <p>a) al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti;</p> <p>b) all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e</p>

A.S. n. 2811	Normativa vigente
<p>d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 5.</p>	<p>tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta;</p>
<p>3. Il Ministro, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), della presente legge. Con il medesimo decreto sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.</p>	<p>2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla base:</p> <p>a) delle proposte di programmi regionali che i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;</p> <p>b) delle priorità stabilite al comma 2-bis.</p>
<p>4. Il Ministro trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, lo schema del decreto di cui al comma 3 alle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.</p>	<p>[Legge n. 488 del 1999 - Art. 59] 5. A partire dal 1° gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo ai contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis e alla realizzazione dei programmi di cui al presente articolo</p>
<p>5. I contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono corrisposti in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata con le modalità stabilite, entro</p>	<p>[Legge n. 488 del 1999 - Art. 59] 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e</p>

A.S. n. 2811	Normativa vigente
<p>trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di omissione del versamento del contributo di cui al citato articolo 59, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.</p> <p>6. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota delle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui al citato articolo 59, comma 2, della legge n. 488 del 1999 è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>per l'ambiente, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R,27, R26, R25, R24, R23. Con decreti dei Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma.</p> <p>1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato di vendita.</p> <p>(...)</p> <p>3. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.</p> <p><i>Cfr. anche: L. 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005)</i></p>

A.S. n. 2811	Normativa vigente
	<p>Articolo 1</p> <p>84. All'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 è sostituito dal seguente:</p> <p>«3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria».</p>
<p>Art. 7</p> <p>(<i>Contratti di rete tra gli operatori della filiera biologica</i>)</p> <p>1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico.</p>	<p>D.L. 10 febbraio 2009, n. 5</p> <p>Art. 3</p> <p>(<i>Distretti produttivi e reti di imprese</i>)</p> <p>4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti</p>

<p style="text-align: center;">A.S. n. 2811</p>	<p style="text-align: center;">Normativa vigente</p> <p>nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi: (18)</p> <p>[<i>Numero soppresso dall'art. 36, comma 4, lett. b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179</i>]</p> <p>2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;</p> <p>3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede ;</p> <p>si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo</p>
--	--

<p style="text-align: center;">A.S. n. 2811</p>	<p style="text-align: center;">Normativa vigente</p> <p>comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-<i>quater</i>, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:</p> <p>a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);</p> <p>b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;</p> <p>c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun</p>
--	--

partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti

dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;

f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse.

4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per

<p>A.S. n. 2811</p>	<p>Normativa vigente</p>
<p>Art. 8 <i>(Sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore</i></p>	<p>l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> <p>4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta.</p>
<p>Art. 8 <i>(Sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore</i></p>	<p>Legge n. 488 del 1999 Art. 59 <i>(Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità)</i></p>

A.S. n. 2811 <i>della produzione agricola biologica</i>	Normativa vigente
<p>1. Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1:</p> <p>a) sono promossi specifici percorsi formativi in ambito universitario attraverso la possibilità di attivare dottorati di ricerca e master nonché corsi di alta formazione, in tema di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, nei dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia nonché in quelli di economia e di giurisprudenza delle università italiane e sono previsti percorsi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici ed è incentivato l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio;</p> <p>b) è destinata, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quota parte delle risorse del Fondo medesimo, finalizzata alle attività di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nell'ambito della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico. A tal fine, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, l'assegnazione autorizzata con legge di bilancio a favore del CNR comprende la somma a favore delle predette attività, nella misura massima ivi determinata;</p>	<p><i>Vedi oltre comma 2</i></p>

A.S. n. 2811	Normativa vigente
<p>c) nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico;</p> <p>d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 6 è destinato al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione nonché dei percorsi formativi in ambito universitario di cui alla lettera a) del presente comma in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, nonché dei percorsi per l'aggiornamento dei docenti di cui alla medesima lettera a). Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato a norma dell'articolo 6, comma 3, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione e ai progetti di ricerca realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 10 e mettono a disposizione i loro terreni.</p>	
<p>3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Formazione professionale)</i></p> <p>1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e</p>	<p>2. È istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 28 del 1° febbraio 2000. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalità di funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili.</p>

Normativa vigente	
<p>A.S. n. 2811</p> <p>di Bolzano promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e operatori in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i principi in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano la formazione professionale.</p>	<p>A.S. n. 2811</p> <p>di Bolzano promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e operatori in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i principi in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano la formazione professionale.</p>
<p>Decreto legislativo n. 228/2001 Art. 13 <i>(Distretti rurali e agroalimentari di qualità)</i></p>	<p>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO Capo V</p>
<p>1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali. 2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi</p>	<p>Art. 10 <i>(Distretti biologici)</i></p> <p>1. Costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali, oltre alle caratteristiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, siano significativi:</p> <p>a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti biologici conformemente alla normativa europea, nazionale e</p>

A.S. n. 2811	Normativa vigente
<p>regionale;</p> <p>b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali;</p> <p>c) le attività economiche che si svolgono nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale o che possono essere svolte in conformità a tali criteri entro termini certi.</p>	<p>produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche. 3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari.</p> <p>2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche. <i>Vedi oltre per il comma 3</i></p>
<p>2. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali che adottino politiche di tutela del ruolo delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità.</p>	
<p>3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono specificati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici.</p>	
<p>4. I distretti biologici si caratterizzano per l'integrazione tra</p>	

	Normativa vigente
<p style="text-align: center;">A.S. n. 2811</p> <p>le attività agricole e le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, incluse le aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete «Natura 2000» prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.</p>	
<p>5. I distretti biologici sono istituiti al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, finalizzato alla tutela degli ecosistemi; b) stimolare e favorire l'approccio territoriale, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali; c) semplificare, per gli agricoltori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente; d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici; e) promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali la somministrazione di cibi 	

	Normativa vigente
<p style="text-align: center;">A.S. n. 2811</p> <p>biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale e l'agricoltura sociale;</p> <p>f) promuovere una maggiore diffusione, a prezzi congrui, dei prodotti agricoli e agroalimentari e dell'acquacoltura realizzati con metodo biologico.</p>	
<p>6. Le imprese agricole, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un Comitato direttivo incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del medesimo distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al Comitato direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.</p>	
<p>7. Il Comitato direttivo del distretto biologico presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione.</p>	
<p>8. Le regioni possono prevedere percorsi graduali di conversione al metodo biologico per il riconoscimento dei distretti biologici.</p>	

	Normativa vigente
<p>A.S. n. 2811</p> <p>9. Il Ministero promuove, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche attraverso la predisposizione di schede dedicate ai distretti biologici che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.</p> <p>10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali operanti nel territorio del distretto biologico.</p>	<p>[Decreto legislativo n. 228/2001, Art. 13] 3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari</p>
<p>Art. 11</p> <p><i>(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica)</i></p> <p>1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici che:</p> <p>a) sono costituite da e per iniziativa di rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici;</p>	<p>D.L. 5 maggio 2015, n. 51 (Rilancio settore agricolo) Art. 3</p> <p><i>(Disposizioni urgenti per favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario e per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo)</i></p> <p>1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario, anche in relazione al superamento del regime europeo delle quote latte, per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali relative a tale settore, la condizione di cui all'articolo 163, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di</p>

A.S. n. 2811	Normativa vigente
<p>b) perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e dei consumatori, una finalità specifica coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:</p> <p>1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati eventualmente di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;</p> <p>2) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo i prezzi pubblici di mercato;</p> <p>3) nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali di cui all'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, redigere contratti-tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione europea per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto,</p>	<p>rappresentare una quota delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 3, lettera a), del medesimo regolamento, pari ad almeno il 25 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica come definita ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, la medesima condizione si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attività economiche pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 15 per cento delle medesime a livello nazionale.</p> <p>2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere riconosciuta, su richiesta, ai sensi della vigente normativa europea, una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore a livello nazionale ovvero in ciascuna circoscrizione economica. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali relative al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. Per organizzazione</p>

A.S. n. 2811	Normativa vigente
<p>tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;</p> <p>4) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti biologici, anche a livello di sbocchi di mercato e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;</p> <p>5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione e orientarle verso prodotti biologici più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;</p> <p>6) realizzare qualunque azione atta a tutelare e promuovere l'agricoltura biologica attraverso attività di ricerca per l'individuazione di metodi di produzione sostenibili più rispettosi dell'ambiente;</p> <p>7) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.</p> <p>2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1 possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, anche promozione dei prodotti della rispettiva filiera, contributi al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di estensione delle</p>	<p>interprofessionale si intende un'associazione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea. Restano validi i provvedimenti di riconoscimento di organizzazioni interprofessionali emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della normativa europea, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le organizzazioni interprofessionali possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare, per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di regole di cui al comma 4.</p> <p>2-bis. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e delle relative norme attuative.</p> <p>3. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2, anche articolate in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche, possono richiedere, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, contributi obbligatori sull'applicazione delle regole estese ai sensi del</p>

A.S. n. 2811	Normativa vigente
<p>regole ai sensi dei commi da 8 a 10.</p> <p>3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative norme attuative.</p> <p>4. Al Ministero competono il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché l'approvazione delle richieste di estensione delle regole e la definizione delle condizioni per la loro applicazione ai sensi dei commi da 8 a 10.</p> <p>5. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere riconosciute, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o una sola organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o relative alla medesima circoscrizione economica, ovvero al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso</p>	<p>comma 4, agli operatori economici cui la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non siano membri dell'organizzazione interprofessionale, nei limiti di cui all'articolo 165 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013. I contributi di cui al presente comma, ancorché obbligatori, sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2 possono accedere a fondi pubblici per la realizzazione delle medesime finalità di cui al primo periodo.</p> <p>4. L'estensione delle regole di cui all'articolo 164 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione disponga maggioranze più elevate. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decide sulla richiesta di estensione delle regole entro due mesi dalla presentazione della domanda, ovvero entro tre mesi nel caso di cui al comma 5, ultimo periodo. In mancanza di una decisione espressa la domanda si intende rigettata.</p> <p>5. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 4, i requisiti di rappresentatività economica richiesti dalla normativa europea devono essere dimostrati</p>

A.S. n. 2811	Normativa vigente
<p>all'organizzazione maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto. Si intende per circoscrizione economica la zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.</p> <p>6. Può essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione che sia in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;</p> <p>b) prevedere nel proprio statuto una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera b), e regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;</p> <p>c) rappresentare una quota delle attività economiche pari almeno al 30 per cento del valore della produzione, calcolato con riferimento al complesso dei prodotti della filiera biologica nazionale ovvero a singoli prodotti o gruppi di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la medesima condizione si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresentare almeno il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella</p>	<p>dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicazione. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, non riscontra l'opposizione di organizzazioni che dimostrano di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al primo periodo del presente comma, comunicata al medesimo Ministero.</p> <p>6. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 4, esse si applicano a tutti gli operatori del settore, del prodotto ovvero del gruppo di prodotti oggetto delle medesime, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, l'operatore economico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000, in ragione dell'entità della violazione, ovvero, in caso di violazione di regole relative all'applicazione di contratti tipo, fino al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari</p>

A.S. n. 2811	Normativa vigente
<p>circoscrizione medesima e comunque almeno il 25 per cento del valore dei medesimi a livello nazionale.</p> <p>7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali e imporre regole e contributi obbligatori per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.</p> <p>8. Le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, possono presentare al Ministro una richiesta di estensione delle regole, con la quale richiedono che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione. Parimenti possono richiedere l'istituzione di contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese ai sensi dei successivi commi agli operatori economici cui le medesime regole</p>	<p>e forestali è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e dell'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.</p> <p>7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle organizzazioni interprofessionali relative ai prodotti, gruppi di prodotti e settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 2, la condizione di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento pari ad almeno il 40 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la medesima condizione si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una</p>

A.S. n. 2811	Normativa vigente
<p>sono suscettibili di applicazione, ancorché non associati all'organizzazione interprofessionale. I contributi obbligatori di cui al presente comma sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale.</p> <p>9. L'estensione delle regole di cui al comma 8 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole almeno dell'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione stabilisca maggioranze più elevate.</p> <p>10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013. In mancanza di una decisione espressa, la domanda si intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei</p>	<p>quota delle richiamate attività economiche pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 30 per cento delle medesime a livello nazionale.</p> <p>8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l'autorità nazionale competente allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 158, paragrafo 5, e 163, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013. Nel caso in cui, successivamente al riconoscimento di un'organizzazione interprofessionale ai sensi del presente articolo, sia presentata domanda di riconoscimento da parte di altra organizzazione, relativa al medesimo settore, prodotto o gruppo di prodotti, che dimostri di essere maggiormente rappresentativa, si procede alla revoca del riconoscimento già concesso e al riconoscimento dell'organizzazione più rappresentativa, con le modalità di cui al comma 2, primo periodo. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge i compiti di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.</p> <p>9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei termini di cui all'articolo 232, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.</p> <p>10. L'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è abrogato. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, le parole: "ai sensi dell'articolo 12 del</p>

A.S. n. 2811	Normativa vigente
<p>requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito internet istituzionale del Ministero, non incontra l'opposizione, comunicata al medesimo Ministero, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo.</p> <p>11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 8, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del singolo prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale.</p> <p>12. L'operatore economico che non si attenga all'estensione delle regole ai sensi del comma 11 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L'importo delle suddette sanzioni è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, fermo restando il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma, non può comunque essere superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole.</p> <p>13. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 8 a 11 e dell'irrogazione delle sanzioni previste al comma 12, ai sensi della legge 24</p>	<p>decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173" sono sopresse.</p>

A.S. n. 2811	Normativa vigente
<p>novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato.</p>	
<p>Art. 12 <i>(Intese di filiera per i prodotti biologici)</i></p>	<p>D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102 Regolazioni dei mercati agroalimentari Art. 9. <i>(Intesa di filiera)</i></p>
<p>1. Il Ministero istituisce il Tavolo di filiera dei prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.</p>	<p><i>Per il comma 1, vedi oltre</i></p>
<p>2. Il Tavolo di filiera propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari presenti nel Tavolo oppure le intese stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. <i>(segue)</i></p>	<p>2. L'intesa di filiera è stipulata nell'ambito del Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. A tale fine, i predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore di appartenenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per la stipula delle intese di filiera, nonché quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di</p>

A.S. n. 2811	Normativa vigente
<p>(segue comma 2) Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:</p>	<p>filiera.</p>
<p>a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni agricole primarie nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;</p> <p>b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;</p> <p>c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità;</p> <p>d) garantire la tracciabilità delle produzioni e la tutela degli operatori e dei consumatori finali;</p> <p>e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende agricole che adottano il metodo dell'agricoltura biologica;</p> <p>f) promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici.</p>	<p>1. L'intesa di filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori. L'intesa può definire:</p> <p>a) azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;</p> <p>b) azioni per un migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato;</p> <p>c) modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura;</p> <p>d) modalità di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualità;</p> <p>e) criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza;</p> <p>f) azioni al fine perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori;</p> <p>g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.</p>
<p>3. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse tuttavia possono prevedere specifici accordi volti a effettuare una programmazione previsionale</p>	<p>3. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.</p> <p>4. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in</p>

A.S. n. 2811	Normativa vigente
<p>e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme europee e nazionali.</p> <p>4. L'intesa è comunicata al Ministero il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa europea e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.</p>	<p>funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta.</p>
<p>5. Il Tavolo di filiera, in assenza di intese di filiera, agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.</p> <p>6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo dei prodotti biologici e alla loro valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti.</p> <p>7. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la</p>	<p>5. Le intese sono comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i quindici giorni dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale. Le intese di cui al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.</p>

A.S. n. 2811	Normativa vigente
finanza pubblica. Art. 13 <i>(Organizzazioni dei produttori biologici)</i>	D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102 Art. 2. <i>(Organizzazioni di produttori)</i>
<p>1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica sulla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.</p>	
<p>2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere definite le modalità per il riconoscimento delle medesime organizzazioni nel caso in cui la regione competente non abbia comunicato il diniego della richiesta entro i termini indicati nel medesimo decreto.</p>	

A.S. n. 2811	Normativa vigente
<p>3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono costituite in forma di società di capitali, società cooperative o società consortili ai sensi del codice civile e sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, a condizione che il loro statuto preveda una delle seguenti finalità:</p> <p>a) la commercializzazione, in forma associata, della produzione dei produttori ad esse aderenti;</p> <p>b) l'attivazione di un programma operativo con una o più delle seguenti finalità:</p> <p>1) programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;</p> <p><i>vedi sopra lett. a)</i></p> <p>2) gestire le crisi di mercato;</p> <p>3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;</p> <p>4) promuovere pratiche culturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti e per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;</p>	<p>1. Le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute ed in particolare di:</p> <p><i>[Vedi anche: art. 3 del medesimo d.lgs. n. 102 del 2005, riportato oltre]</i></p> <p><i>vedi sotto lett. b)</i></p>
<p>1) programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;</p> <p><i>vedi sopra lett. a)</i></p> <p>2) gestire le crisi di mercato;</p> <p>3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;</p> <p>4) promuovere pratiche culturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti e per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;</p>	<p>a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;</p> <p>b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati;</p> <p>c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;</p> <p>d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;</p> <p>e) promuovere pratiche culturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli</p>

A.S. n. 2811	Normativa vigente
5) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.	<p>obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;</p> <p>f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;</p>
	<p>g) realizzare iniziative relative alla logistica;</p> <p>h) adottare tecnologie innovative;</p> <p>i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.</p>
<p><i>Vedi oltre per il comma 4</i></p> <p>5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalità di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.</p>	<p>2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.</p> <p>D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102 Art. 3</p> <p><i>(Requisiti delle organizzazioni di produttori)</i></p> <p>1. Le organizzazioni di produttori devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:</p> <p>a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;</p>

A.S. n. 2811	Normativa vigente
	<p>b) società cooperative agricole e loro consorzi; c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.</p>
<p>[art. 13] 4. Le organizzazioni dei produttori possono essere riconosciute a condizione che prevedano nel loro statuto:</p>	<p>2. Gli statuti delle organizzazioni di produttori devono prevedere espressamente: a) l'obbligo per i soci di:</p>
<p>a) l'obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;</p>	<p>1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;</p>
<p>b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione o di partecipare ai programmi operativi;</p>	
<p>c) la possibilità di aderire ad una sola organizzazione di produttori per il prodotto o gruppo di prodotti oggetto dell'attività dell'organizzazione;</p>	<p>2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività della organizzazione, ad una sola di esse;</p>
<p>d) la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;</p>	<p>3) far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente dall'organizzazione, con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto;</p>
<p>e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore ad un anno, e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione;</p>	<p>4) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;</p>
	<p>b) disposizioni concernenti:</p>

A.S. n. 2811	Normativa vigente
<p>f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione medesima; qualora l'organizzazione di produttori sia costituita in forma cooperativa il controllo democratico è garantito dal rispetto dell'articolo 2538 del codice civile;</p>	<p>1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento;</p>
<p>g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;</p> <p>h) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui in particolare quelli riferiti al pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione;</p>	<p>2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;</p>
<p>i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione;</p>	<p>3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.</p>
<p>l) l'obbligo per i soci di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a proprie banche dati per l'acquisizione delle predette informazioni.</p>	<p>3. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro</p>

<p style="text-align: center;">A.S. n. 2811</p>	<p style="text-align: center;">Normativa vigente</p>
	<p>delle politiche agricole e forestali, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di cinque produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro.</p> <p>4. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia costituita, in tutto o in parte, da aderenti persone giuridiche composte esclusivamente da produttori, il numero minimo di produttori di cui al comma 3 è calcolato in base al numero di produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridiche.</p> <p>5. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 3.</p> <p>6. Sono fatte salve le disposizioni specifiche in materia di organizzazioni di produttori recate dalla normativa discendente dalle singole organizzazioni comuni di mercato.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14 (<i>Sementi biologiche</i>)</p>	<p style="text-align: center;">L. 25/11/1971, n. 1096 Disciplina dell'attività sementiera Art. 19-<i>bis</i></p>
<p>1. All'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o</p>	<p>6. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno della Rete nazionale della</p>

<p>A.S. n. 2811</p> <p>di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche non iscritte nel registro italiano varietà vegetali o sementi di varietà da conservazione o da riproduzione aziendale di selezioni proprie, evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione, sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale in quantità limitata le medesime sementi o materiali di propagazione purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101».</p>	<p>Normativa vigente</p> <p>biodiversità di interesse agricolo e alimentare, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria</p> <p>(...)</p> <p><i>Vedi anche:</i> Legge 1 dicembre 2015, n. 194 (<i>Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare</i>)</p>
<p>Capo VI DISPOSIZIONI FINALI</p>	
<p>Art. 15 <i>(Abrogazioni)</i></p> <p>1. L'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, è abrogato. 2. I commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati. 3. Il comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.</p>	

	Normativa vigente
<p style="text-align: center;">A.S. n. 2811 Art. 16 <i>(Norma di salvaguardia)</i></p> <p>1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</p>	